



# COMUNE DI ACRI

Provincia di Cosenza

**N.963/2020**

**DEL 12 novembre 2020**

**OGGETTO:** Ordinanza di emergenza di carattere sanitario e di protezione civile.

## IL SINDACO

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto- legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

**VISTO** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, di “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

**VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**VISTE** le Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, sulle quali la Conferenza unificata ha espresso parere nella seduta del 31 agosto 2020;

**VISTO** il DPCM del 24.10.2020;;

**VISTO** il DPCM del 3.11.2020

**CONSIDERATO** che nel Comune di Acri sono in corso accertamenti epidemiologici da parte delle Autorità Sanitarie per la completa definizione della catena epidemiologica per la presenza di soggetti positivi al virus SARS-CoV\_2 più comunemente denominato COVID-19;

**CHE** con ordinanza n.842 del 2.11.2020 è stata disposta, in via prudenziale la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 14.11.2020;

**CHE** con nota del 9.11.2020, prot. n.18029 è stato chiesto ai Dirigenti Scolastici del Territorio, un formale parere scritto sull'opportunità di ripartire con le attività didattiche in presenza secondo le modalità previste dal DPCM 3.11.2020 oppure proseguire con la DAD per la scuola primaria e la scuola di primo grado.

**PRESO ATTO** dei pareri pervenuti dalle istituzioni scolastiche: Istituto Comprensivo Statale “Beato Francesco Maria Greco”, prot. n.5088 del 12.11.2020; Istituto Comprensivo Statale “V. Padula”, prot. n.5873 dell'11.11.2020; Istituto Comprensivo Statale “San Giacomo-La Mucone”, prot. n.4155 del 12.11.2020;

**PRESO ATTO** del parere della UOSD Medicina Legale di Acri del 12.11.2020;

**PRESO ATTO** della proposta di sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole dell'infanzia - scuola primaria e classi prime scuola secondaria di 1° grado, da parte del Dipartimento di Prevenzione di Cosenza, prot. n.108043 del 11.11.2020, acquisita in data odierna, con la quale si invitano i sindaci della Provincia di Cosenza *a sospendere le attività didattiche vista la crescita esponenziale della curva epidemiologica dal 12 ottobre ad oggi, espressione significativo di nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2 che ha registrato una impennata della curva epidemica con ben 1901 nuovi casi e 23 decessi (dato aggiornato ad oggi), distribuiti su tutto il territorio provinciale;*

**RITENUTO**, pertanto, opportuno per i motivi su esposti, disporre in via esclusivamente precauzionale, per evitare contatti di alunni e personale scolastico con soggetti che potrebbero essere contagiati dal virus, **la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza delle Scuole dell'Infanzia, Scuole Primarie e Scuole Secondarie di primo grado fino al 3 dicembre 2020;**  
**DEMANDA** ai Dirigenti Scolastici per la prosecuzione delle attività con ricorso alla

didattica digitale a distanza;

**VISTO** l'art. 7 della legge n. 241/90, ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza ed incolumità pubblica) non è comunicato l'avvio del procedimento;

**CONSIDERATO** che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

**VISTO** altresì il disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.) ed in particolare comma 5 del D.Lgs.267/2000 che recita espressamente: *"In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale...."*;

**RAVVISATA** l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni di legge;

## **ORDINA**

**Per i motivi di cui in premessa,**

- la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza delle Scuole dell'Infanzia, Scuole Primarie e Scuole Secondarie di primo grado **fino al 3 dicembre 2020.**

## **DISPONE**

**che il presente provvedimento venga comunicato**

- ai Dirigenti Scolastici;
- all'Ufficio Scolastico Regionale;
- alla Prefettura di Cosenza
- alla Locale Stazione dei Carabinieri;
- all'Ufficio di Polizia Locale.

**IL SINDACO**  
Avv. Pino Casalbo

